



IL TRIBUNALE DI TREVISO –  
SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott.ssa Elena Rossi	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza di esdebitazione depositata da

Roberto [REDACTED]

Rilevato che il ricorrente ha esposto di essere stato dichiarato fallito con sentenza del 28.5.2009, che la procedura fallimentare è stata chiusa il 20.1.2015 ed ha invocato la sussistenza di tutti i presupposti di cui agli artt.142 e 143 l.f. per l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione;

osservato che, dalla documentazione in atti, si evince che Roberto [REDACTED] è stato dichiarato fallito, con la sentenza sopra indicata, quale socio illimitatamente responsabile della [REDACTED] S.n.c. di [REDACTED] Roberto e di [REDACTED]" e che il fallimento della società e dei soci è stato chiuso ex art.118, comma 3, l.f., per riparto finale dell'attivo;

considerato che, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. n. 169/07, le norme sulla esdebitazione si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. 57/2006 (16.7.2006) e che quindi l'istituto è applicabile al caso in esame;

ritenuto che, a norma dell'art. 142 l.f., possa godere del beneficio della esdebitazione il fallito persona fisica e, tra questi, è sicuramente compreso anche il socio illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarato fallito in estensione ai sensi dell'art. 147 l.f.;

*pa*

osservato che, dalla relazione depositata dal curatore il 29.2.2016, è emerso che l'istante abbia cooperato con la procedura, fornendo le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo, adoperandosi per lo svolgimento delle operazioni; non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti; non abbia ritardato lo svolgimento della procedura; non risulta abbia violato le disposizioni sulla consegna della corrispondenza; non risulta abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;

rilevato che la citata disposizione di cui all'art. 142, 2° c, l.f., - secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione - prevede che l'esdebitazione non può essere concessa, qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali, dovendo intendersi con tale espressione che la condizione per la concessione del beneficio può ritenersi integrata anche quando taluni di essi non siano stati affatto pagati, senza distinzione fra creditori privilegiati e creditori chirografari, essendo rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito la comparazione di tale consistenza, rispetto a quanto complessivamente dovuto ( cfr. Cass., Sez. Un., 24214 del 18/11/2011);

ritenuto che l'art. 142, comma 2, l.f. debba essere inteso nel senso che l'esdebitazione del socio fallito possa essere concessa anche qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori personali del socio in quanto, avendo l'istituto dell'esdebitazione natura premiale, i creditori concorsuali, a cui si riferisce l'art. 142, comma 2, l.f., debbano intendersi i creditori della società, posto che il fallimento del socio è solo una conseguenza del fallimento della società e che, quindi, il beneficio può concedersi a fronte del pagamento di almeno parte di quei debiti che ne sono stati la causa, senza che assuma significatività il soddisfo, in tutto o in parte, dei creditori particolari del socio, atteso comunque che anche quest'ultimo, in virtù del pagamento effettuato con i beni della società, ha parzialmente pagato i creditori sociali, in riferimento alla responsabilità sussidiaria prevista dagli artt. 2267 e 2268 del cod. civ. (cfr. Trib. Mantova 12.7.2012; Trib. Udine 13.1.2012);

valutato che l'attivo realizzato e distribuito, interamente relativo alla massa della società, è di euro 105.266,26, pari alla quota del 15,4% rispetto all'entità del passivo sociale e che tale percentuale pare essere significativa in riferimento all'entità del passivo accertato;

ritenuto, pertanto, che sussistano i requisiti stabiliti dall'art. 142 l.f. per poter ammettere il ricorrente al beneficio dell'esdebitazione;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, dichiarando inesigibili nei confronti del debitore persona fisica già dichiarato fallito i debiti non soddisfatti integralmente;

dispone che il decreto sia trasmesso al competente Registro delle Imprese per la relativa annotazione a cura della cancelleria.

Si comunichi.

Treviso, 29/4/2016

pu

IL GIUDICE RELATORE

Dott.ssa Petra Uliana



IL PRESIDENTE

Dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

10 MAG. 2016

Depositato in cancelleria



Fallimenti e Società.it